

Penale Sent. Sez. 2 Num. 24112 Anno 2021

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: DI PAOLA SERGIO

Data Udiienza: 22/04/2021

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SARNELLI IMMACOLATA nato a BRACIGLIANO il 05/02/1963

avverso la sentenza del 20/09/2019 della Corte d'appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Salerno, con la sentenza impugnata, ha confermato la condanna dell'imputata alla pena ritenuta di giustizia, con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla restituzione degli importi corrispondenti alle indennità indebitamente percepite, pronunciata nei confronti di Sarnelli Immacolata dal Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza del 18 aprile 2018, in relazione al reato di cui all'art. 640 *bis* cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputata deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale, in riferimento all'art. 165 cod. pen.;



la sentenza impugnata aveva confermato la statuizione con cui il beneficio della sospensione condizionale della pena era stato subordinato, in assenza della costituzione di parte civile dell'ente pubblico persona offesa del reato, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, in violazione del contenuto della norma che ricollega la possibilità di subordinare la sospensione condizionale alle statuizioni concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno, voci che presuppongono l'avvenuto esercizio dell'azione civile nel giudizio penale; per altro verso, l'obbligo restitutorio non poteva essere qualificato in termini di "danno criminale", non corrispondendo alla nozione dell'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La questione dedotta dal ricorrente è stata risolta affermando il principio di diritto secondo il quale «il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell'art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati. (In applicazione del principio, la Corte, con riferimento ad una condanna per truffa aggravata in danno di ente previdenziale, ha annullato la sentenza impugnata nella parte cui aveva subordinato la concessione del beneficio alla restituzione dell'importo erogato indebitamente a titolo di indennità di disoccupazione)» (Sez. 2, n. 45854 del 13/09/2019, Cappello, Rv. 277632; nonché ancor più di recente Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Mansi, Rv. 279550, sempre in tema di truffa diretta all'indebita erogazione di indennità di disoccupazione; nello stesso senso già Sez. 2, n. 12895 del 05/03/2015, Pulpo, Rv. 262932; Sez. 2, n. 3958 del 18/12/2013, dep. 2014, Oliveri, Rv. 258045).

Il diverso orientamento minoritario espresso da Sez. 2, n. 42583 del 24/09/2019, De Vivo, 277631, non è condivisibile; infatti, il richiamo operato da quest'ultimo arresto a Sez. 3, n. 1324 del 24/06/2014, dep. 2015, Volturino, Rv. 261778 - secondo la quale la concessione della sospensione condizionale della pena può legittimamente essere subordinata alla eliminazione delle conseguenze dannose del reato mediante l'adempimento dell'obbligo di restituzione, anche



qualora manchi una richiesta in tal senso per la mancata costituzione di parte civile della persona offesa – non tiene conto che l'enunciazione del principio di diritto ora ricordato risultava frutto della particolarità della vicenda processuale che aveva ad oggetto l'omesso versamento di contributi previdenziali, rispetto ai quali la Corte aveva ritenuto legittima la subordinazione del beneficio al pagamento in favore dell'Inps delle quote non versate, pur in assenza di costituzione come parte civile dell'ente previdenziale, osservando che si trattava nel caso concreto dell'adempimento dell'obbligo restitutorio conseguente all'inadempimento del sostituto nel versamento dei contributi previdenziali trattenuti sulle retribuzioni dei dipendenti, costituente «l'evento penalmente rilevante, tale da determinare il danno penale», sicché «attraverso l'adempimento, ancorché postumo, dell'obbligo contributivo - obbligo precisamente determinato nel suo ammontare essendo così rispettato il necessario canone della tassatività - si intende elidere le conseguenze dannose del reato in esame, rendendo, altresì, visibile, tramite appunto la rimozione degli effetti dannosi del suo operato, la recuperata adesione del condannato ai valori sociali dell'ordinamento, accrescendo la attendibilità della favorevole prognosi sul suo successivo comportamento, necessaria ai fini della concessione del beneficio in questione».

2. La fondatezza del ricorso impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo dedotto, senza necessità di rinvio potendo la Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. L) cod. proc. pen., adottare i provvedimenti necessari eliminando la condizione apposta alla concessione del beneficio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condizione apposta alla sospensione della pena, che elimina.

Così deciso il 22/4/2021